

DELIBERAZIONE n. 23 del 5 ottobre 2011

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXXXXX Ciuffi / Telecom Italia XXX

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 5 ottobre 2011, svolta presso la propria sede, via de' Pucci, 4, 50122 Firenze, in cui sono presenti:

Marino LIVOLSI	<i>Presidente</i>
Leonardo TIRABASSI	<i>Vicepresidente</i>
Vincenzo CACIULLI	<i>Componente</i>
Michele MAGNANI	<i>Componente</i>
Daria Giorgina RISALITI	<i>Componente</i>
Vincenzo D'ANGELO	<i>Componente</i>
Cinzia GUERRINI	<i>Dirigente della struttura di segreteria del Comitato, incaricata della redazione del presente atto</i>

e in cui era assente la componente **Cristina GIMIGNANI**;

VISTI:

- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni;
- la legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della

concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 "Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni", in particolare l'art. 30, e il "Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni" (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10, pubblicato sul BURT n. 9 del 27/02/2002;

- la Delibera dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni n. 173/07/CONS "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

- l' "Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

- la "Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);

- l'istanza del 23 novembre 2010 con la quale il Sig. XXXXXX Ciuffi chiedeva l'intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni per la definizione della controversia in essere con le società Telecom Italia XXX (di seguito, per brevità, Telecom) e Wind Telecomunicazioni XXX (di seguito, per brevità, Wind) ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/CONS. Allegato A;

- la comunicazione del 23 novembre 2010 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva nota del 17 dicembre 2010 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all'udienza per la discussione della controversia in data 19 gennaio 2011;

- la memoria autorizzata depositata dall'operatore Telecom in data 10 dicembre 2010;

UDITE le parti nella sopraindicata udienza, nel corso della quale l'istante dichiarava la cessazione della materia del contendere nei confronti del solo operatore Wind, dando atto di un accordo transattivo in tal senso intervenuto;

ESAMINATI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

Il Sig. XXXXX Ciuffi lamenta la mancata corresponsione dell'indennizzo previsto dalle Condizioni Generali di Abbonamento, a fronte del ritardo con il quale la società Telecom eseguiva i lavori per la realizzazione degli impianti di rete telefonica per il condominio di nuovo insediamento nel quale era posta la sua abitazione.

In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che:

In data 12 ottobre 2007, Il Sig. Ciuffi, che all'epoca dei fatti risiedeva in un immobile di nuova costruzione sito a XXXXXXXX in Via XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX n. XX, inviava assieme agli altri condomini dell'immobile una lettera, firmata "I condòmini di Via XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXX XXXXXXXX", rivolta, tra gli altri, a Telecom ed al Difensore Civico della Regione Toscana. In tale missiva si lamentava la "mancata attivazione da parte di Telecom della linea telefonica/ADSL", richiesta in primavera da alcuni condomini, per l'assenza fisica dei cavi telefonici di collegamento tra la cabina e Via XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX.

Con missiva del 6 novembre 2007 il Difensore Civico invitava la società Telecom ad indicare i motivi del ritardo; l'operatore rispondeva con propria nota del 27 novembre 2007, evidenziando che erano emerse "complessità tecniche" che avevano impedito la realizzazione degli impianti di rete telefonica per il condominio in oggetto ed indicando marzo 2008 quale data presunta per il superamento di tali criticità; dopodiché, in base all'avanzamento dei lavori, avrebbe proceduto all'attivazione delle singole utenze richieste.

In data non precisata il Sig. Ciuffi si rivolgeva direttamente all'operatore telefonico Wind, avanzando richiesta di attivazione di utenza telefonica per la propria abitazione, richiesta che veniva evasa in data non specificata.

In data 30 luglio 2010 l'istante esperiva presso il CoReCom Toscana tentativo obbligatorio di conciliazione nei confronti dei gestori Telecom e Wind, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso per l'assenza del primo operatore ed il mancato accordo nei confronti del secondo.

Con l'istanza di definizione della controversia, proposta sia nei confronti della società Telecom che della società Wind, il Sig. Ciuffi ha richiesto:

- l'"indennizzo per mancata copertura del servizio dal 12 ottobre 2007 fino alla disponibilità e costruzione centralina marzo/aprile 2008";
- il "riconoscimento della copertura spese di procedura per Euro 200,00".

La società Telecom ha prodotto, nei termini procedurali, una memoria difensiva a supporto della propria posizione, rilevando l'infondatezza dell'avversa domanda per carenza di legittimazione attiva da parte dell'istante a formulare richiesta di indennizzo nei propri confronti.

2. Valutazioni in ordine al caso in esame.

La vicenda oggetto della presente controversia si incentra sulla mancata corresponsione, da parte di Telecom, dell'indennizzo, richiesto dall'istante, previsto dall'art. 26 delle Condizioni Generali di Abbonamento di Telecom per i casi di ritardo nell'adempimento degli obblighi assunti nella fornitura del servizio.

In proposito, si osserva che il Sig. Ciuffi non risulta aver avanzato alcuna richiesta di attivazione di utenza Telecom o sottoscritto alcun contratto di abbonamento con tale gestore: al riguardo,

infatti, non si rinviene in atti alcuna documentazione atta a dimostrare l'esistenza di una richiesta in tal senso, e, del resto, la società Telecom ha dato atto nella memoria difensiva di non aver rintracciato alcuna richiesta a nome dell'istante.

CONSIDERATO, dunque, che non sussiste evidenza alcuna dell'esistenza di una richiesta, effettuata dall'istante, di attivazione di contratto per la fornitura di servizi di telefonia fissa con l'operatore Telecom, né di sottoscrizione di proposta di abbonamento per l'attivazione di qualsivoglia contratto di fornitura dei servizi di cui sopra con l'operatore medesimo;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che l'istante non abbia alcun titolo per invocare l'applicazione dell'indennizzo contrattualmente previsto da Telecom ex art. 26 delle Condizioni Generali di Abbonamento, in quanto riservata esclusivamente agli abbonati Telecom per casi di ritardo nell'adempimento degli obblighi di fornitura contrattualmente assunti;

VISTI la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Gonnelli, e lo schema di decisione predisposto dalla dirigente Dott.ssa Cinzia Guerrini, ex art. 19 comma 1 della Delibera Agcom n. 173/07/CONS;

UDITA l'illustrazione della dirigente, Dott.ssa Cinzia Guerrini, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 5 ottobre 2011;

All'unanimità dei voti

DELIBERA

il rigetto integrale delle richieste avanzate con l'istanza di definizione della controversia proposta dal Sig. XXXXXX Ciuffi.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del. AGCOM 173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Presidente
Prof. Marino Livolsi

Il segretario
Dott.ssa Cinzia Guerrini

Firenze, 5 ottobre 2011